

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Saracino



VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 DEL 22/02/2010

OGGETTO: SENTENZA N. 1538/09 DEL 08.07.2009 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI RIMINI NEL RPOCEDIMENTO R.G. N. 3956/06. DECISIONE DI NON APPELLARE.

L'anno duemiladieci , il giorno ventidue , del mese di febbraio , alle ore 12:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

|   |                       |              |   |
|---|-----------------------|--------------|---|
| 1 | TAMANTI MARCO         | Sindaco      | P |
| 2 | GERBONI MARIA CLAUDIA | Vice Sindaco | P |
| 3 | TONTI GIANFRANCO      | Assessore    | P |
| 4 | MANCINI ASTORRE       | Assessore    | P |
| 5 | ANGELINI ALESSANDRA   | Assessore    | P |
| 6 | PALMACCI MAURO        | Assessore    | P |

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02.03.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).  
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- ufficio legale - ragioneria  
Dalla Residenza Municipale, li 01.03.2010

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.03.2010 al 17.03.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):  
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
( X ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 29 (proponente: Sindaco) predisposta in data 08/02/2010 dal Responsabile del Procedimento ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/02/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALEIZIO LEGALE dott. Andrea Berti ;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 09/02/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 29.

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. DEL 08/02/2010

OGGETTO: SENTENZA N. 1538/09 DEL 08.07.2009 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI RIMINI NEL RPOCEDIMENTO R.G. N. 3956/06. DECISIONE DI NON APPELLARE.

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| CENTRO DI RESPONSABILITA':    | COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE |
| SERVIZIO:                     | COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE |
| DIRIGENTE RESPONSABILE:       | Andrea Berti                  |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Andrea Berti                  |

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato in data 19.09.2006 la società OMISSIS chiamava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rimini il Comune di Cattolica per ottenere la restituzione *“delle somme indebitamente corrisposte, ammontanti a complessivi € 1.936,01, di cui € 387,34 quale eccedenza di pagamento nella estinzione delle poste debitorie pregresse ed € 1.549,37 quale deposito cauzionale non restituito”*;

- che con il predetto atto giudiziario la società chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“- Ogni contraria istanza disattesa. – Accertata e dichiarata l'inesistenza della causa debendi in ordine alle somme versate dall'attrice in eccedenza di pagamento e a titolo di deposito cauzionale, per le motivazioni di cui in narrativa. – Condannarsi il convenuto, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €1.936,01 (millenovecentotrentasei/01) in quanto indebitamente trattenuta, oltre agli interessi dalla data di pagamento al saldo effettivo, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite .”*;

- che con Deliberazione G.M. n. 159 del 15.11.2006 il Comune stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione;

Vista la sentenza n. 1538/09 depositata in data 08.07.2009 con la quale il Giudice di Pace di Rimini, in accoglimento della domanda della società attrice, ha condannato il Comune al pagamento della somma di € 1.936,01 a titolo di indebito pagamento, con gli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (racc.ta del 09.12.2005) sino al saldo effettivo, ed ha altresì condannato l'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite (€ 87,28 per anticipazioni, € 1.100,00 per diritti ed onorari, oltre a spese generali, Cpa ed Iva);

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica prot. Avvocatura n. 4 del 08.02.2010 contenente la proposta di non impugnare la sentenza suddetta;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto, pertanto, non opportuno proporre appello avverso la sentenza in oggetto;

Visto:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

1) - di non proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 1538/09 del 08.07.2009.

.....